

STATUTO

STUDIO LA FEMINA & PARTNERS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PAGANI SA VIA CADUTI DI
SUPERGA 10

Numero REA: SA - 441935

Codice fiscale: 05387290652

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-09-2024 - Statuto completo	2
--	---

	"STUDIO LA FEMINA & PARTNERS SOCIETA' COOPERATIVA"	
	ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 5 SETTEMBRE 2024	
	F.to:Marcello Vitagliano -Roberto Faiella -Angelo La Femina -	
	Notaio Aniello Calabrese -Sigillo	
	ALLEGATO B) REP.N.166229 RACC.N.48761	
	S T A T U T O	
	Della societa' "STUDIO LA FEMINA & PARTNERS SOCIETA' COOPE-	
	RATIVA SOCIALE".	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, LEGGE SPECIALI,	
	DEFINIZIONE DELLO SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA, MUTUALITA'	
	PREVALENTE, INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE MUTUALISTICA,	
	OGGETTO SOCIALE	
	ARTICOLO 1 - E' costituita una societa' cooperativa denominata	
	"STUDIO LA FEMINA & PARTNERS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Alla societa' si applicano le disposizioni del codice civile e	
	delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in	
	materia di societa' a responsabilita' limitata in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in Pagani (SA)	
	all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente	
	Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune po-	
	tra' essere deciso dall'organo amministrativo e non compor-	
	4	

	tera' modifica dello statuto.	
	L'organo amministrativo della societa' potra' istituire e	
	sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in	
	Italia e all'estero purché nel territorio dell'Unione Euro-	
	pea, mentre l'istituzione di sedi secondarie e' di competenza	
	dell'assemblea dei soci.	
	La durata della Societa' e' fissata fino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2050 (duemilacinquanta) , ma potra' essere prorogata o	
	sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei	
	soci.	
	ARTICOLO 3 - Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in tema	
	di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la	
	suddetta legge, le norme relative al settore in cui la coo-	
	perativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni	
	della legge 3 aprile 2001 n.142, e successive modificazioni,	
	relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa so-	
	ciale e' di diritto organizzazione non lucrativa di utilita'	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. 4	
	dicembre 1997 n.460;	
	3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle societa' cooperative;	
	4) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del	
	codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla	
	5	

	societa' per azioni (ovvero: sulla societa' a responsabilita'	
	limitata).	
	ARTICOLO 4 - La cooperativa ha scopo mutualistico, e si pro-	
	pone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	attraverso lo svolgimento dell'attivita' costituente l'oggetto	
	sociale - finalizzata in via prioritaria all'inserimento la-	
	vorativo di persone svantaggiate, di cui all'art.1, lettera	
	b), della legge 8 novembre 1991 n.381. La cooperativa svolge	
	quindi la propria attivita' caratteristica a favore dei propri	
	soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da	
	realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e	
	far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di la-	
	voro, ed una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata	
	a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mer-	
	cato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono	
	perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata e la prestazione della propria attivita' lavorativa	
	a favore della cooperativa, continuita' di occupazione, con le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la presta-	
	zione di attivita' lavorative da parte dei soci cooperatori	
	nel settore corrispondente all'oggetto sociale della coope-	
	rativa, sulla base di previsioni del regolamento, che defi-	
	niscono l'organizzazione del lavoro dei soci.	
	6	

	Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui	
	sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, al-	
	l'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione	
	del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi	
	compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occa-	
	sionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento	
	degli scopi sociali. Le modalita' di svolgimento delle pre-	
	stazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da	
	apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n.142, che	
	definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.	
	ARTICOLO 5 - La cooperativa, ai sensi dell'art.1, comma 1,	
	lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.381, e dell'ar-	
	t.2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgi-	
	mento della propria attivita' - in misura non inferiore al	
	trenta per cento del totale di coloro che prestano attivita'	
	lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari -	
	delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui	
	inserimento lavorativo l'attivita' della cooperativa medesima	
	e' diretta, e che, compatibilmente con il loro stato sogget-	
	tivo, devono essere socie della cooperativa stessa.	
	La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della	
	propria attivita', delle prestazioni lavorative sia degli	
	altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.	
	7	

	Conseguentemente, la cooperativa e' considerata, indipenden-	
	temente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice	
	civile, cooperativa a mutualita' prevalente (art.111 -septies	
	disp. att. c.c.).	
	ARTICOLO 6 - Gli amministratori e l'organo di controllo se	
	nominato, documentano - nella relazione sulla gestione e nella	
	relazione dell'organo di controllo - i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico	
	(art.2545 del codice civile), tenendo conto della particola-	
	rita' dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, o-	
	perante ai sensi dell'art.1, lettera b), della legge 8 no-	
	vembre 1991 n.381, e dell'art.2520, comma 2, del codice ci-	
	vile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mu-	
	tualistica della cooperativa, e quindi le modalita' di orga-	
	nizzazione dell'attivita' mutualistica della societa' a be-	
	neficio delle persone svantaggiate ed in genere dei partico-	
	lari destinatari dell'attivita' sociale;	
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	
	nuovi soci operatori;	
	- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e	
	nell'impiego delle relative risorse;	
	- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in	
	altre societa';	
	8	

	- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci coo-	
	peratori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla	
	societa', e della relativa remunerazione.	
	ARTICOLO 7 - La cooperativa, con riferimento ed in conformita'	
	al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti	
	dei propri soci cooperatori, ha per oggetto l'assunzione e	
	l'esecuzione delle seguenti attivita':	
	1) l'elaborazione dati in conto terzi; la realizzazione e/o	
	gestione di banche dati; la fornitura di servizi alle imprese	
	per tutte le problematiche amministrative, tecniche, finan-	
	ziarie, produttive ed organizzative, servizi contabili, di	
	archivio, legali, fiscali, lavoro e assicurativi;	
	2) la predisposizione ed l'organizzazione di mezzi e persone	
	idonei per la gestione di un centro di: - assistenza fiscale	
	ai lavoratori dipendenti e pensionati;	
	3) i servizi di consulenza alle imprese in campo fiscale,	
	tributario, lavoro, societario, finanziario (con espressa e-	
	sclusione di tutte le attivita' di cui all'art.106 D.Lgs	
	1.9.1993 n.385), della innovazione tecnologica e della sicu-	
	rezza sul lavoro (D.Lgs 19.9.1994 n.626, D.Lgs 6.5.1996 n.242	
	e D.Lgs 14.8.1996 n.494 e successive modifiche ed integra-	
	zioni), nonche' di servizi di consulenza concernenti alleanze,	
	joint venture, fusioni, scissioni, quotazioni, concentrazioni,	
	acquisto di imprese, partecipazioni sociali, aziende o rami	
	d'azienda e altre operazioni straordinarie e di finanza	
	9	

	straordinaria nonche' predisposizione di studi ed analisi di	
	mercato, elaborazione di piani industriali, ricerca di par-	
	tners strategici, organizzazione di incontri e convegni e	
	quant'altro necessario ai fini dello svolgimento di tali	
	servizi di consulenza;	
	4) la ricerca e la selezione del personale per conto di enti	
	pubblici e privati; - la progettazione, la gestione e la di-	
	dattica di corsi di formazione professionale, nei settori di	
	cui innanzi, per conto di enti pubblici e privati;	
	5) i servizi ad enti pubblici e privati rivolti: alla fatti-	
	bilita' di investimenti per l'introduzione di innovazioni	
	tecnologiche e alla valorizzazione delle risorse umane; alle	
	problematiche relative alla "qualita" ed alla certificazione	
	di "qualita";	
	6) l'attivita' di autotrasporto di merce su strada in conto	
	terzi sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, di	
	logistica, deposito e magazzinaggio delle merci, con relativo	
	carico e scarico merci anche con l'ausilio di mezzi meccanici;	
	7) l'attivita' di agenzia nei trasporti;	
	8) l'attivita' di facchinaggio, svolta anche con l'ausilio di	
	mezzi meccanici ed informatici, in conto proprio o per conto e	
	presso terzi;	
	9) insacco, pesatura, legatura, accatastamento, pressatura,	
	selezione, cernita e imballaggio di prodotti agricoli e di	
	merci varie;	
	10	

	10) l'attivita' di trasferimento, movimentazione, etichet-	
	taggio ed imballaggio di merci per conto proprio e di terzi;	
	11) lo svolgimento di servizi di pulizia di magazzini, piaz-	
	zali, uffici, abitazioni, palazzi, piazze, strade ed opere	
	pubbliche ed ogni altro tipo di luogo, ivi compresi i lavori	
	di giardinaggio, nonche' la raccolta e lo smaltimento di ri-	
	fiuti solidi urbani, anche mediante l'assunzione in appalto,	
	da enti pubblici e privati;	
	12) la pulizia delle merci e il ricondizionamento dei colli,	
	attivita' di pulizia delle merci prima della consegna nonche'	
	rinforzo, rifacimento, rinsaldamento degli imballaggi delle	
	merci, nonche' il controllo merceologico mirato alla verifica	
	che la merce non sia affetta da vizi e/o difetti;	
	13) la compravendita di autoveicoli nuovi ed usati anche at-	
	traverso e-commerce;	
	14) il noleggio di automezzi ed attrezzature per la movimen-	
	tazione delle merci;	
	15) il commercio all'ingrosso ed al dettaglio, l'importazione	
	e l'esportazione, la rappresentanza, la produzione, la lavo-	
	razione, la trasformazione, il confezionamento e la conser-	
	vazione di prodotti alimentari freschi, surgelati e congelati,	
	compresa l'attivita' di lavorazione dei pomodori, conserve,	
	mais, marmellate, succhi di frutta, confetture scioppate;	
	16) il commercio all'ingrosso ed al dettaglio, l'importazione	
	e l'esportazione di scatolame, legnami e di imballaggi in	
	11	

	legno, plastica, cartone, metallo ed affini di qualsiasi ge-	
	nere, parti di essi, pallets, brighetti e legno in genere,	
	nonche' la produzione, la riparazione e il condizionamento dei	
	suddetti imballaggi e scatolame vuoto;	
	17) la prestazione di servizi di guardiana, portierato, di	
	custodia e di sorveglianza;	
	18) la manutenzione, la riparazione e l'installazione di	
	macchine, macchinari, attrezzature industriali, comprese per	
	il sollevamento ed il trasporto cose;	
	19) lavori di carpenteria metallica e meccanica, anche presso	
	terzi, su materiali di qualsiasi genere, compresi quelli non	
	metallici;	
	20) l'allestimento, la costruzione e l'esercizio di officine	
	meccaniche, metalmeccaniche ed elettromeccaniche per la la-	
	vorazione e la produzione di manufatti in metallo, nonche' la	
	gestione di officina meccanica, carrozzeria, elettrauto,	
	gommista, autolavaggio e meccatronica per la manutenzione	
	degli automezzi;	
	21) la gestione di esercizi per la somministrazione al pub-	
	blico di alimenti e bevande, comprese quelle alcooliche e	
	superalcoliche, bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, self-	
	service, tavole calde, piani bar, birrerie, enoteche e bot-	
	tiglierie, gelaterie, pasticcerie, stabilimenti balneari,	
	alberghi, centri congressi, villaggi turistici, campeggi,	
	dancing, sale da gioco, internet point, discoteche, attrez-	
	12	

	zature turistiche, balneari, sportive, discoteche ed altri	
	manufatti finalizzati all'esercizio di tali attivita' turi-	
	stiche;	
	22) la progettazione, l'elaborazione, la realizzazione di	
	parti speciali, sia strutturali che di arredo, per carrozze	
	ferroviarie e per ogni altro tipo di mezzo di trasporto, anche	
	mediante l'impiego di materiali speciali, compresi quelli non	
	metallici:	
	23) la gestione sito e-commerce con compravendita tramite	
	piattaforma web;	
	24) l'assunzione di mandati di agenzia nei settori merceolo-	
	gici di cui sopra.	
	La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualita'	
	con l'esclusione di ogni finalita' speculativa.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa	
	potra' esercitare tutte le attivita' di interesse comune o	
	utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e	
	nei modi che si riveleranno di volta in volta piu' convenienti	
	ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici	
	e privati.	
	La cooperativa potra' stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita' di-	
	sciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti	
	sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai	
	fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi del-	
	13	

	l'articolo 12 della Legge n.127 del 17 febbraio 1971, della	
	Legge 27 febbraio 1985 n.49 e dell'articolo 10 della Legge 31	
	gennaio 1992 n.59.	
	Detta sezione di attivita' verra' attivata con i limiti e le	
	modalita' disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione	
	dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992	
	n.481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs.1 settembre 1993 n.385	
	ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.	
	La societa' potra', in via secondaria, per il raggiungimento	
	degli scopi sociali:	
	-compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, im-	
	mobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non	
	prevalente e non nei confronti del pubblico;	
	-assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non	
	nei confronti del pubblico, in societa', enti di qualsivoglia	
	natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi a-	
	naloghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio	
	oggetto sociale;	
	- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento	
	dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalita',	
	fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a	
	favore di terzi.	
	Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in par-	
	ticolare della normativa in tema di intermediazione e di at-	
	tivita' riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi	
	14	

	professionali.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, ai sensi dell'art.2516 del codice civile, deve essere	
	rispettato il principio di parita' di trattamento nei con-	
	fronti dei soci.	
	In funzione della qualita' e quantita' dei rapporti mutuali-	
	stici la parita' di trattamento deve essere rispettata anche	
	nella ripartizione dei ristorni.	
	TITOLO II - SOCI	
	CAPO I - REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOCI COOPERATORI, PERSONE	
	SVANTAGGIATE, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI	
	MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE	
	ARTICOLO 8 - Possono essere soci cooperatori:	
	a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art.4	
	della legge 8 novembre 1991 n.381 e successive modificazioni,	
	che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavora-	
	tori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata	
	deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica	
	amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;	
	b) le persone fisiche che siano maggiori di eta' e legalmente	
	capaci di agire, e che abbiano una capacita' professionale nei	
	settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che	
	comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria	
	attivita' lavorativa o professionale;	
	15	

	c) i soci volontari, quali definiti dall'art.9 della legge	
	n.381/1991, disponibili a prestare la propria attivita' gra-	
	tuitamente, per fini di solidarieta';	
	d) le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti	
	sia previsto - ai sensi dell'art.11 della legge n.381/1991 -	
	il finanziamento e lo sviluppo delle attivita' delle coope-	
	rative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle su-	
	periori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate cate-	
	gorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e	
	2542 del codice civile.	
	ARTICOLO 9 - Ai fini del presente statuto, si considerano	
	persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e senso-	
	riali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudi-	
	ziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodi-	
	pendenti, gli alcolisti, i minori in eta' lavorativa in si-	
	tuazioni di difficolta' familiare, le persone detenute o in-	
	ternate negli istituti penitenziari, i condannati e gli in-	
	ternati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al	
	lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26	
	luglio 1975 n.354, e successive modificazioni. Si considerano	
	inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto	
	del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del	
	Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto	
	con il Ministro della sanita', con il Ministro dell'interno e	
	16	

	con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione	
	centrale per le cooperative.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse,	
	durante la vita della societa', al disotto della percentuale	
	del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente	
	statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune	
	iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il	
	termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della	
	societa'.	
	ARTICOLO 10 - Chi intende diventare socio cooperatore deve	
	presentare domanda all'organo amministrativo indicando:	
	a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita,	
	domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalita', even-	
	tuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o	
	altri Registri;	
	b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo	
	statuto della societa' nonche' alle delibere gia' legalmente	
	adottate dagli organi sociali, nonche' ai regolamenti interni.	
	c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;	
	d) la dichiarazione, ai sensi dell'art.2528 del codice civile,	
	di versare il sovrapprezzo, la cui misura sara' stabilita	
	annualmente dall'assemblea;	
	e) l'indicazione della effettiva attivita' svolta, della e-	
	ventuale capacita' professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	
	17	

	possedute nonche' del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro che intende instaurare in conformita' con	
	il presente statuto e con l'apposito regolamento.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilita', delibera in merito alla do-	
	manda ai sensi dell'art.2528 del codice civile e deve entro 60	
	(sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della	
	domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora	
	la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo ammini-	
	strativo, chi l'ha proposta puo', entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	La delibera di ammissione dovra' essere comunicata all'inte-	
	ressato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro	
	dei soci.	
	La delibera di ammissione diventera' operativa e sara' anno-	
	tata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente	
	abbia effettuato i versamenti richiesti.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	18	

	- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo	
	non potra' essere inferiore ne superiore ai limiti consentiti	
	dalle vigenti leggi;	
	- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art.2528 del codice	
	civile con le modalita' e per l'importo annualmente determi-	
	nati dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle de-	
	liberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le loro capacita' professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di	
	lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esi-	
	genze della cooperativa.	
	CAPO II - DIRITTI DEI SOCI COOPERATORI NEI RAPPORTI	
	MUTULISTICI	
	ARTICOLO 11 - I soci cooperatori hanno diritto a concludere	
	rapporti mutualistici con la societa', secondo le regole	
	stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico,	
	nei limiti della effettiva e concreta capacita' della coope-	
	rativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli	
	interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa	
	ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne fac-	
	ciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della ge-	
	stione sociale e la necessita' di rispettare il principio di	
	19	

	parita' di trattamento.	
	La cooperativa e' quindi obbligata, nella misura determinata	
	dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi	
	dell'attivita' dell'impresa sociale, ad avvalersi delle pre-	
	stazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inse-	
	rimento lavorativo l'attivita' mutualistica e' finalizzata, ed	
	in via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a	
	stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o succes-	
	sivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni	
	del regolamento interno e nel rispetto del principio della	
	parita' di trattamento; e quindi - a parita' di qualifiche	
	professionali - sulla base dell'anzianita' di iscrizione alla	
	cooperativa in qualita' di socio cooperatore.	
	CAPO III - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE	
	SOTTOSTANTI	
	ARTICOLO 12 - La qualita' di socio cooperatore si perde per	
	recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o le-	
	gatari del socio defunto non hanno i requisiti.	
	ARTICOLO 13 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo'	
	recedere il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra	
	natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	20	

	Il recesso e' ammesso per i soci in regola con gli impegni	
	sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del	
	socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art.2532 del	
	codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esa-	
	minarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussi-	
	stano i presupposti del recesso gli amministratori devono	
	darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione puo' fare opposi-	
	zione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso, ai sensi dell'art.2532 terzo comma del codice	
	civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e societa' il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Il recesso non puo' essere parziale.	
	ARTICOLO 14 - L'esclusione e' deliberata dall'organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio cooperatore:	
	- che, ai sensi dell'art.2043 del del codice civile, cagioni	
	alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;	
	- che venga condannato per reati con sentenza penale passata	
	in giudicato;	
	- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle	
	21	

	della societa';	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimen-	
	tare o una qualsiasi procedura concorsuale;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilita' previste dall'articolo 4 senza la prevista autoriz-	
	zazione dell'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore	
	si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi	
	dei precedenti articoli.	
	ARTICOLO 15 - In caso di morte gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto di subentrare nella qualita' di socio, a con-	
	dizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;	
	l'accertamento di tali requisiti e' effettuato con delibera	
	22	

	dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo,	
	spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente	
	versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le	
	modalita' di cui al successivo articolo	
	16.	
	In caso di pluralita' di eredi o legatari, questi debbono	
	nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia	
	divisibile e la societa' consenta la divisione.	
	ARTICOLO 16 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli	
	eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso	
	delle quote di capitale sociale effettivamente versate com-	
	prensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della societa' e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies	
	terzo comma del codice civile.	
	La liquidazione delle quote sociali avra' luogo, ai sensi	
	dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	si e' verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura	
	mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il	
	diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla	
	concorrenza di ogni eventuale credito.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del precitato bilancio e potra' essere	
	corrisposto in piu' rate in osservanza dell'articolo 2535 del	
	23	

	codice civile. Le quote per le quali non sara' chiesto il	
	rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qua-	
	lita' di socio saranno devolute, con delibera dell'organo	
	amministrativo, a riserva straordinaria.	
	ARTICOLO 17 - Il socio che cessa di far parte della Coopera-	
	tiva e' responsabile verso la societa' e verso i terzi secondo	
	le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 18 - Le quote sono sempre nominative.	
	Le quote sociali non possono essere cedute e non possono es-	
	sere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la	
	cessione non e' autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Ai sensi dell'art.2530 del codice civile, il socio che intende	
	trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'or-	
	gano amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento	
	che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine il socio e' libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la societa' deve iscrivere nel Libro	
	Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE	
	ARTICOLO 19 - Il patrimonio della Societa' e' costituito:	
	24	

	a) dal capitale sociale che è variabile ed e' formato da un	
	numero illimitato di quote il cui valore non potra' essere	
	inferiore ne superiore ai limiti consentiti dall'art.2525 del	
	codice civile;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art.2518 del codice	
	civile, risponde solo la societa' con il suo patrimonio e	
	conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.	
	Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti del-	
	l'art.2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i	
	soci neppure in caso di scioglimento della societa'.	
	TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI	
	CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 20 - Sono organi della societa':	
	l'Assemblea dei Soci;	
	l'Organo Amministrativo;	
	l'Organo di Controllo.	
	CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 21 - Le decisioni di competenza dei soci sono adot-	
	25	

	tate con metodo assembleare.	
	L'assemblea e' costituita da tutti i soci.	
	CONVOCAZIONE - L'assemblea e' convocata dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei	
	locali della sede sociale e da spedirsi o consegnarsi ai soci,	
	nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri com-	
	ponenti dell'organo amministrativo ed all'organo di controllo,	
	se nominato, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spe-	
	dizione dell'avviso di convocazione puo' essere effettuata	
	anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettiva-	
	mente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci,	
	agli altri componenti dell'organo amministrativo ed all'organo	
	di controllo, se nominato, almeno otto giorni prima dell'a-	
	dunanza.	
	Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il	
	giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare, nonche' la data dell'eventuale seconda convocazione,	
	da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.	
	L'assemblea puo' essere convocata dovunque, anche fuori della	
	sede sociale, purché nel territorio nazionale.	
	In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea e' valida-	
	mente costituita in forma totalitaria quando ad essa parte-	
	cipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli	
	amministratori e l'organo di controllo, se nominato, siano	
	presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla	
	26	

	trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validita'	
	dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e l'organo di	
	controllo, eventualmente assente, dovranno rilasciare una	
	dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente infor-	
	mati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli	
	argomenti, e tale dichiarazione verra' conservata tra gli atti	
	della societa'.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere con-	
	vocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale; e' fatta salva la	
	convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364 del codice	
	civile.	
	DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO - Hanno diritto di voto in	
	assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel	
	Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto,	
	qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea e' presieduta dal	
	Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza	
	l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza as-	
	soluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un	
	segretario, anche non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarita' della	
	costituzione, accerta l'identita' e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	27	

	delle votazioni.	
	COMPETENZE - I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonche' sugli	
	argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che	
	rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	All'Assemblea e' inderogabilmente attribuito il potere di:	
	a) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed	
	eventualmente il bilancio preventivo;	
	b) deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla	
	copertura delle perdite;	
	c) procedere alla nomina e revoca degli amministratori e	
	dell'organo di controllo;	
	d) deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli	
	Amministratori per la loro attivita' e determinare il compenso	
	annuale dell'organo di controllo;	
	e) deliberare sulla responsabilita' degli amministratori,	
	dell'organo di controllo;	
	f) deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente ac-	
	cantonati per fini di mutualita';	
	g) deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;	
	h) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei	
	soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonche',	
	in presenza delle condizioni previste dalla legge, il pro-	
	28	

	gramma di mobilita';	
	i) deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal	
	Consiglio;	
	l) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento an-	
	ticipato della societa';	
	m) deliberare sulla decisione di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale de-	
	terminato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;	
	n) deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri	
	dei liquidatori;	
	o) approvare i regolamenti interni sul funzionamento della	
	societa';	
	p) deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla Legge alla sua competenza.	
	COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA - In prima con-	
	vocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei soci aventi	
	diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e	
	29	

	piu' elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla	
	Legge o dal presente Statuto.	
	VERBALIZZAZIONE - Le deliberazioni dell'assemblea devono	
	constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segre-	
	tario o dal notaio.	
	Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo	
	e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla	
	legge il verbale deve essere redatto dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identita' dei partecipanti e i voti rappresentati	
	da ciascuno; deve altresì indicare le modalita' e il risul-	
	tato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,	
	l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissen-	
	zienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei	
	soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 22 - La cooperativa puo' essere amministrata da un	
	consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri,	
	secondo il numero determinato dai soci al momento della no-	
	mina.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci coope-	
	ratori persone giuridiche.	
	Gli amministratori resteranno in carica per un triennio e	
	cioe' fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio	
	30	

	sociale.	
	E' ammessa la rieleggibilita'.	
	ARTICOLO 23 - Al consiglio di amministrazione competono tutti	
	i poteri per la gestione della cooperativa. Il consiglio di	
	amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei ri-	
	spettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri,	
	direttori, institori o procuratori per il compimento di de-	
	terminati atti o categorie di atti.	
	ARTICOLO 24 - Il consiglio nomina fra i suoi membri il pre-	
	sidente, quando a cio' non provvede l'assemblea; puo' inoltre	
	nominare uno o piu' vice presidenti ed un segretario, anche in	
	via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Il	
	consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso	
	dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi del-	
	l'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno	
	uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presi-	
	dente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a	
	ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo se	
	esistente o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o	
	messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni	
	prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del	
	consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e	
	l'organo di controllo. Il consiglio di amministrazione e'	
	31	

	validamente costituito con la presenza della maggioranza dei	
	suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera vali-	
	damente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei	
	presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono	
	presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore	
	designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio	
	devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal	
	segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del	
	consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle	
	stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assem-	
	bleari, in quanto compatibili. Le adunanze del consiglio di	
	amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di	
	mezzi di telecomunicazione, purché':	
	-sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere do-	
	cumenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto	
	nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel	
	luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.	
	32	

	ARTICOLO 25 - Il consiglio di amministrazione, nei limiti	
	previsti dall'art.2381 c.c., puo' delegare proprie attribu-	
	zioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o piu' dei suoi	
	componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i	
	limiti della delega o dei poteri attribuiti. Non possono es-	
	sere delegati poteri in materia di ammissione, recesso o e-	
	sclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci. Gli organi delegati riferiscono al	
	consiglio di amministrazione e all'organo di controllo se e-	
	sistente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della	
	gestione e sulla prevedibile evoluzione nonche' sulle opera-	
	zioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle	
	sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di	
	due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato e-	
	secutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal	
	consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecu-	
	tivo e' il segretario del consiglio di amministrazione, se	
	nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per	
	la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del co-	
	mitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di	
	amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei	
	voti dei presenti e votanti.	
	ARTICOLO 26 - La rappresentanza della cooperativa spetta al	
	33	

	presidente del consiglio di amministrazione, agli ammini-	
	stratori delegati muniti di poteri di firma.	
	ARTICOLO 27 - Agli amministratori spetta il rimborso delle	
	spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea potra'	
	determinare il compenso degli amministratori. L'assemblea	
	potra' anche accantonare a favore degli amministratori, nelle	
	forme reputate idonee, una indennita' per la risoluzione del	
	rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.	
	CAPO IV - ORGANO DI CONTROLLO	
	ARTICOLO 28 - La nomina dell'Organo di controllo e' obbliga-	
	toria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477. In tal	
	caso l'Organo di Controllo esercitera' anche il controllo	
	contabile.	
	L'Organo di controllo e' costituito su deliberazione del-	
	l'assemblea, alternativamente:	
	-da un solo membro effettivo;	
	-dall'organo di controllo.	
	TITOLO V	
	-ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO	
	E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI-	
	CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 29 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio	
	con il conto economico e la nota integrativa redigendo la	
	34	

	relazione al bilancio nella quale dovranno essere specifica-	
	tamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'ar-	
	t.2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi	
	all'attivit� svolta con i soci, distinguendo eventualmente le	
	diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art.2545 sexies	
	del codice civile.	
	ARTICOLO 30 - In considerazione degli scopi societari che e-	
	scludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che ap-	
	prova il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni	
	nel rispetto dei limiti e delle modalit� previste dal suc-	
	cessivo art.31 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione	
	degli utili annuali destinandoli:	
	a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla	
	legge;	
	b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio	
	1992, n.59;	
	d) ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che	
	verr� stabilita dall'Assemblea e che non potr� superare in	
	ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effetti-	
	vamente versato;	
	35	

	e) a riserva straordinaria;	
	f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto	
	per legge;	
	g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutuali-	
	stici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione	
	di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.	
	CAPO II - RISTORNI	
	ARTICOLO 31 - La cooperativa deve riportare separatamente nel	
	bilancio i dati relativi all'attivita' con i soci distinguendo	
	eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea che approva il bilancio puo' deliberare l'eroga-	
	zione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei li-	
	miti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo appo-	
	sito regolamento.	
	Il ristorno e' ripartito tra i soci cooperatori in proporzione	
	alla qualita' e quantita' degli scambi mutualistici intrat-	
	tenuti dal socio e secondo le concrete modalita' previste dal	
	Regolamento Interno della societa', che stabilisce i criteri	
	di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare	
	le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, an-	
	zianita' ed esperienza lavorativa.	
	I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla	
	qualita' e quantita' degli scambi mutualistici non possono	
	superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa	
	36	

	nello svolgimento dell'attivita' svolta con i soci.	
	TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 32 - La societa' si scioglie per deliberazione del-	
	l'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento	
	previste dalla legge.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione	
	che trattasi di societa' in liquidazione.	
	La societa' puo' in ogni momento revocare lo stato di liqui-	
	dazione, previa eventuale eliminazione della causa di scio-	
	glimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei	
	soci, con gli effetti di cui all'art.2487-ter del codice ci-	
	vile.	
	TITOLO VII - MUTUALITA' PREVALENTE	
	ARTICOLO 33 - In conformita' dell'art.2514 C.C.:	
	- e' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori	
	in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	- e' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- e' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	- in caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria la	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	37	

	fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della	
	cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualita' preva-	
	lente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	TITOLO VIII - REGOLAMENTO INTERNO	
	ARTICOLO 34 - Il funzionamento della Cooperativa e' disci-	
	plinato da un regolamento interno da compilarsi a cura del-	
	l'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei	
	soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.	
	TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 35 - Tutte le controversie che dovessero insorgere	
	tra i soci nonche' tra societa' e soci in relazione al rap-	
	porto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del	
	presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, li-	
	quidatori e organo di controllo ovvero nei loro confronti,	
	purche' compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico	
	nominato dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore.	
	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le	
	controversie nelle quali la legge preveda l'intervento ob-	
	bligatorio del pubblico ministero.	
	L'Arbitro giudichera' secondo equita' e senza formalita' e il	
	suo giudizio sara' inappellabile, salvo quanto disposto dal	
	D.Lgs.17 gennaio 2003, n.5.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono	
	38	

37 di 37